

Estratto della versione riassuntiva del Codice Penale della Lettonia – alcuni capitoli della sezione dodicesima del Codice “Collaborazione internazionale nell’ambito del diritto penale”, nella quale sono elencate le norme che regolano l’applicazione della delibera del Consiglio (13 giugno 2002) sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di estradizione tra gli Stati (2002/584/TI) nonché gli articoli ai quali vengono fatti riferimenti.

Articolo 69. Tipi delle misure di sicurezza

Ci sono le seguenti misure di sicurezza:

- 1) obbligo di dimora;
- 2) garanzia personale;
- 3) cauzione;
- 4) consegna sotto la sorveglianza della polizia;
- 5) arresti domiciliari;
- 6) arresto;
- 7) consegna del militare in custodia del comandante (capo);
- 8) consegna del minorenne in custodia dei genitori o tutori;
- 9) divieto di praticare determinata attività.

La persona, alla quale vengono applicate misure di sicurezza descritte nei punti 1-5 oppure nel punto 9 della prima parte di questo articolo, non può lasciare lo stato senza un permesso rilasciato dal responsabile del processo.

La misura di sicurezza descritta nel punto 9 della prima parte di questo articolo può essere applicata in qualità di misura supplementare ad un’altra misura di sicurezza. (Revisione della legge del 22 giugno 1999 con le modifiche apportate in base alle leggi del 14 ottobre 1998, del 20 giugno 2002, del 19 giugno 2003 e del 19 febbraio 2004)

SEZIONE DODICESIMA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL DIRITTO PENALE

(versione redatta con la legge del 20 giugno 2002)

Capitolo trentanovesimo

REGOLE GENERALI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO PENALE

Art.471. Tipi di collaborazione internazionale

Nell'ambito della collaborazione internazionale nel settore del diritto Penale (più in avanti nel testo – “collaborazione giudiziaria penale) la Lettonia chiede ad altri Paesi ed assicura la seguente cooperazione :

- 1) estradizione della persona sotto azione penale, per l'esecuzione della condanna o del processo, o per l'applicazione delle misure forzate di carattere medico;
- 2) estradizione per un processo penale;
- 3) estradizione della persona processata per l'esecuzione della condanna in carcere;
- 4) esecuzione dell'attività processuale;
- 5) riconoscimento ed esecuzione della sentenza;
- 6) in altri casi previsti dagli accordi internazionali.

La collaborazione giudiziaria con le Corti internazionali e con le Corti e i Tribunali costituiti da organizzazioni internazionali (più in avanti nel testo – corte internazionale) prevede la consegna di persone alle corti internazionali, assistenza procedurale ad esse ed esecuzione delle decisioni delle corti internazionali.

Articolo 472. Fondamento giudiziario della collaborazione giudiziaria penale.

La collaborazione giudiziaria penale viene regolata dagli accordi internazionali nonché dalle norme legislative dell'Unione Europea, dalla Costituzione della Repubblica di Lettonia e dalle modalità di procedura penale stabilite dalla legislazione.

Le modalità di procedura penale di altri paesi possono essere applicate in caso se tale necessità evince dagli accordi di collaborazione giudiziaria penale e se non è contraria ai principi fondamentali della procedura penale lettone.

La Lettonia può chiedere a Paesi stranieri di applicare le modalità di procedura penale stabilite in Lettonia, o alcuni dei principi di quest'ultima, nell'eseguire la richiesta di assistenza giudiziaria penale.

(Con gli emendamenti effettuati dalla legge del 27 maggio 2004).

Articolo 473. Istituzioni competenti per la collaborazione giudiziaria penale

Gli accordi sulla collaborazione giudiziaria penale vanno spediti e vengono ricevuti dalle istituzioni competenti stabilite negli atti normativi che regolano la collaborazione internazionale.

Nell'ambito della collaborazione giudiziaria penale l'istituzione competente lettone può convenire con l'apposita istituzione competente straniera su eventuale contatto diretto tramite gli uffici della corte, della procura e delle indagini.

In caso se con il Stato in questione non è stato stilato un accordo sulla collaborazione giudiziaria penale, il diritto di sottoporre allo Stato straniero l'accordo sulla collaborazione giudiziaria penale spetta al Ministro della Giustizia ed al Procuratore Generale.

I funzionari menzionati nella parte terza del presente articolo hanno la facoltà di chiedere o di rilasciare al Stato straniero una conferma che nel corso della collaborazione giudiziaria penale sarà rispettato il principio reciprocità, cioè che la volta successiva il partner di collaborazione fornendo assistenza seguirà gli stessi principi.

Articolo 474. Credibilità delle prove.

Le prove ottenute a seguito della collaborazione giudiziaria penale conformemente alle modalità stabilite dalla procedura penale dell'apposito Stato straniero vanno valutate nella stessa maniera come le prove ottenute in Lettonia.

Articolo 475. Partecipazione di un avvocato.

Nell'ambito della collaborazione giudiziaria penale un avvocato lettone viene invitato a fornire assistenza giuridica ad una persona o effettuare la difesa nei casi previsti nel presente capitolo.

L'avvocato può fornire assistenza giuridica dal momento dell'arresto o della reclusione di una persona o in altri casi previsti nel presente capitolo.

Fornendo l'assistenza giuridica l'avvocato ha il diritto di:

- 1) incontrare la persona in questione in un ambiente che garantisca la riservatezza della conversazione;
- 2) presentare le prove e inoltrare richieste;
- 3) partecipare alle attività svolte nell'ambito della collaborazione giudiziaria penale, insieme alla persona in questione.

La partecipazione dell'avvocato è obbligatoria se:

- 1) la persona in questione è minorenne;
- 2) la persona in questione è sorda, muta, cieca o se non è capace di realizzare i propri diritti a seguito di difetti fisici o psichici.

Il promotore del processo, la Corte o il Consiglio degli Avvocati giurati della Lettonia, dopo aver valutato le condizioni economiche della persona in questione, possono esentare quest'ultima interamente o parzialmente dal versamento del canone per l'assistenza giuridica. Se la persona in questione è esentata dal versamento del canone per l'assistenza giuridica, le spese connesse al lavoro svolto dall'avvocato sono a carico dello Stato conformemente alle modalità stabilite dagli atti normativi.

Nel processo di collaborazione giudiziaria penale la difesa ha gli stessi diritti come quelli stabiliti per la procedura penale in Lettonia.

Articolo 476. La forma ed il contenuto della richiesta di collaborazione giudiziaria penale.

La richiesta di collaborazione giudiziaria penale va presentata per iscritto se negli accordi internazionali o nella legislazione non è previsto altro. La richiesta deve contenere le informazioni seguenti:

- 1) denominazione dell'istituzione che presenta la richiesta;
- 2) l'oggetto e la sostanza della richiesta;
- 3) una descrizione e qualifica giuridica del reato;
- 4) le informazioni che possono essere utili per identificare una persona.

Nella richiesta è necessario indicare anche tutte le altre informazioni che sono necessarie per esaudirla.

Articolo 477. La lingua nella quale va presentata la richiesta di collaborazione giudiziaria penale.

La richiesta di collaborazione giudiziaria penale va stilata e presentata nella lingua dello Stato.

Nei casi previsti dagli accordi internazionali all'accordo viene allegata l'apposita traduzione nella lingua scelta dai Paesi come lingua di comunicazione.

Se la lingua di comunicazione non è stata stabilita nell'apposito accordo internazionale la richiesta può essere presentata all'altro Stato senza traduzione allegata.

Se la collaborazione giudiziaria penale con lo Stato in questione non viene regolata da un accordo internazionale, alla richiesta viene allegata la traduzione di quest'ultima nella lingua dell'apposito Stato.

L'istituzione competente può convenire con l'apposita istituzione competente dello Stato straniero su altre modalità dell'uso della lingua.

Articolo 478. Spese

Le spese che evincono dall'effettuazione della collaborazione giudiziaria penale sul territorio lettone e nei casi del transito di persone in Lettonia attraverso i territori dei Paesi terzi saranno a carico della Lettonia, se nel presente capitolo o negli atti normativi non sono previste modalità diverse o se i rispettivi Stato non hanno concordato una procedura diversa.

Articolo 479. Transito di persone

Se la collaborazione giudiziaria penale riguarda il transito di persone dall'estero in Lettonia attraverso il territorio di uno Stato terzo, l'istituzione competente lettone, se è necessario, chiederà allo Stato terzo un'autorizzazione per il transito.

Se la persona in questione viene trasportata con un aereo e se non è previsto l'atterraggio sul territorio dello Stato terzo, l'istituzione competente lettone non

presenta una richiesta per l'autorizzazione del transito però notifica il fatto allo Stato terzo in casi previsti dagli accordi internazionali.

L'istituzione competente lettone, su richiesta di uno Stato straniero, può autorizzare il transito attraverso il territorio lettone della persona che è oggetto della collaborazione giudiziaria penale. La richiesta del transito può essere respinta se la persona di cui si chiede il transito è cittadino lettone.

La richiesta di transito viene stilata nella stessa maniera come la richiesta di collaborazione giudiziaria penale.

Capitolo quarantesimo

ESTRADIZIONE DI PERSONE ALLA LETTONIA

Articolo 480. Premesse per presentare una richiesta di estradizione di persone

L'extradizione di persone può essere richiesta nei casi se ci sono fondamenti per ritenere che all'estero si trova:

1) una persona sospettata, un accusato o un imputato che ha commesso un reato, il quale è riconosciuto come tale dal Codice Penale della Lettonia e per il quale si prevede una reclusione non inferiore a un anno, se nell'accordo internazionale non è previsto un altro termine;

2) una persona già condannata in Lettonia, alla quale è stata applicata una pena di reclusione o di arresto per un periodo non inferiore a quattro mesi.

Se una persona ha commesso più di un reato, la sua estradizione può essere richiesta anche nei casi se per qualcuno dei reati commessi non può essere applicata l'extradizione perché non è conforme alle premesse che riguardano la pena potenziale o quella stabilita.

La richiesta di estradizione di persone non si presenta se la gravità e il carattere del reato commesso non sono conformi alle spese di estradizione.

(Con gli emendamenti effettuati con la legge del 27 maggio 2004).

Articolo 481. Modalità di presentazione della richiesta di estradizione di persone.

In caso di conformità alle premesse menzionate nella parte prima dell'articolo 480 del presente codice, il promotore del processo si rivolge alla Procura Generale con una domanda scritta di chiedere ad uno Stato straniero l'extradizione della persona.

Nella domanda vengono indicate le informazioni menzionate nell'articolo 476 del presente codice e si allegano gli allegati menzionati nell'articolo 482.

La domanda viene esaminata entro dieci giorni dopo la ricezione della stessa dalla Procura Generale e l'esito viene comunicato al promotore del processo.

Se ci sono fondamenti per chiedere l'extradizione della persona, la Procura Generale stila l'apposita richiesta e la invia allo Stato straniero.

La Procura Generale può avanzare una richiesta di estradizione anche su propria iniziativa.

Articolo 482. Richiesta di estradizione di persone.

La richiesta di estradizione di persone viene stilata conformemente alle clausole dell'articolo 476 del presente codice e ad essa viene allegato quanto segue:

- 1) decisione sull'applicazione di reclusione come misura di sicurezza o la sentenza di condanna entrata in vigore, o copia autenticata delle stesse;
- 2) decisione di chiamare la persona alla responsabilità penale o copia autenticata della stessa;
- 3) il testo dell'articolo dell'apposita legge in base alla quale la persona viene chiamata alla responsabilità penale o viene condannata, nonché il testo dell'articolo della legge che regola il termine di prescrizione e la classifica dei reati;
- 4) ordine di esecuzione della condanna o copia autenticata dello stesso;
- 5) informazioni che potrebbero essere utili per identificare una persona;
- 6) altri documenti se lo chiede lo Stato straniero.

Articolo 483. Fondamento e modalità per la promulgazione della ricerca internazionale di una persona.

In caso se sono state constatate le premesse menzionate nella parte prima dell'articolo 480 del presente codice e ci sono fondamenti per ritenere che la persona ha lasciato il territorio della Lettonia e non si sa dove si trova, il promotore del processo chiede alla Procura Generale di prendere la decisione sulla ricerca della persona su scala internazionale con lo scopo di chiedere l'extradizione di quest'ultima, allegando alla richiesta i documenti menzionati nell'articolo 482 del presente codice.

Se ci sono fondamenti per chiedere l'extradizione di una persona, la Procura Generale prende la decisione sulla promulgazione della ricerca internazionale di una persona ed spedisce l'apposita richiesta.

Articolo 484. Richiesta di reclusione preliminare

Prima di inviare l'apposita richiesta, la Procura Generale può chiedere allo Stato straniero di applicare alla persona da estradare una reclusione preliminare.

La richiesta di reclusione preliminare viene stilata conformemente alle clausole dell'articolo 476 del presente codice. Nella richiesta va indicata la decisione della corte sull'applicazione della reclusione come mezzo di sicurezza o la sentenza di condanna entrata in vigore nonché si comunica l'intenzione della Lettonia di presentare una richiesta di estradizione di una persona.

Nel caso quando è stata presentata la richiesta di reclusione preliminare, la richiesta di estradizione va inviata in un arco di tempo più breve possibile prendendo in considerazione i termini stabiliti negli accordi internazionali per una reclusione preliminare.

Articolo 485. Presa sotto guardia della persona estradata da uno Stato straniero.

La preso sotto guardia della persona estradata da uno Stato straniero viene effettuata dall'istituzione competente del Ministero dell'interno nei termini stabiliti dagli accordi internazionali. IL fatto che la persona è stata portata in Lettonia viene notificato alla Procura Generale entro 24 ore.

Se l'extradizione della persona avviene nel corso delle indagini preliminari, il

procuratore deve presentare un'accusa alla persona entro 24 ore dopo il trasporto di quest'ultima in Lettonia e se l'accusa è stata presentata, è necessario esplicitare alla persona il diritto che le spetta di respingerla o di presentare richieste e lamentele.

Se l'extradizione della persona avviene nel corso del processo giudiziario, la Procura Generale entro tre giorni comunica al promotore del processo che la persona è stata portata in Lettonia.

Se la presa sotto guardia della persona estradata è connessa al transito, l'istituzione competente del Ministero dell'Interno si rivolge alla Procura Generale con la richiesta di chiedere l'autorizzazione dello Stato terzo per il transito della persona estradata.

Articolo 486. Extradizione di persone dall'estero per un periodo di tempo determinato.

Se lo Stato straniero ha posticipato l'extradizione di una persona alla Lettonia e se il suddetto fatto può provocare la scadenza di prescrizione del processo penale o rendere difficile le indagini del reato, la Procura Generale può chiedere allo Stato straniero di estradare la suddetta persona per un periodo di tempo determinato.

La richiesta di extradizione per un periodo di tempo determinato viene stilata nella stessa maniera come quella di extradizione.

Articolo 487. Limiti della responsabilità penale e dell'esecuzione della condanna delle persone estradate dagli Stati stranieri.

Una persona può essere chiamata alla responsabilità penale e processata solo per il reato in base al quale è stata estradata.

Questa clausola non riguarda i casi quando:

- 1) è stato ricevuto l'assenso dello Stato estradante per una persecuzione penale e per procedura giudiziaria per altri reati commessi prima dell'extradizione;
- 2) il reato è stato commesso dopo l'extradizione della persona alla Lettonia;
- 3) la persona entro 45 giorni dopo la liberazione non ha lasciato la Lettonia anche se aveva tale possibilità;

4) dopo l'extradizione la persona ha lasciato la Lettonia e ci è tornata.

Una persona può essere estradata a uno Stato terzo solo con l'assenso dello Stato estradante.

L'assenso di cui al punto 1 della seconda parte del presente articolo viene richiesto nella stessa maniera come l'extradizione.

Se la pena finale della persona viene stabilita in base ai vari reati o varie sentenze e la persona è stata estradata solo per aver commesso una parte di esse, la corte che ha stabilito la pena finale stabilisce la parte della pena da scontare in base alle clausole di cui al capitolo trentesimo del presente codice.

Articolo 488. Inclusione del termine di reclusione trascorso all'estero.

Il termine di reclusione della persona estradata si calcola dal momento dell'attraversamento della frontiera della Repubblica di Lettonia.

Il tempo che la persona ha trascorso in reclusione all'estero su richiesta della Lettonia viene incluso nel termine della pena.

Articolo 488¹. Estradizione di persone alla Lettonia dai Paesi membri dell'Unione Europea.

L'extradizione di persone alla Lettonia dagli Stati membri dell'Unione Europea avviene sulla base della decisione del Tribunale lettone sul mandato di arresto europeo (più in avanti nel testo decisione di arresto europea).

Il mandato di arresto europeo è una decisione di un'istituzione giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea presa allo scopo di provvedere affinché un altro Stato membro estradi una persona per persecuzione penale o per applicazione di una pena che prevede la reclusione.

(redazione della legge del 27 maggio 2004).

Articolo 488². Modalità per la presa della decisione sul mandato di arresto europeo.

Se sono state constatate le premesse di cui all'articolo 480 del presente codice il

promotore del processo indirizza alla corte regionale (della città) una domanda di decidere sul rilascio di un mandato di arresto europeo.

Nella domanda vengono indicate le informazioni menzionate nell'articolo 476 del presente codice e ad essa si uniscono i documenti menzionati nell'articolo 482.

La corte esamina la domanda entro dieci giorni e notifica la decisione presa al promotore del processo.

Se ci sono fondamenti per decidere di applicare il mandato di arresto europeo il giudice stila e firma il mandato di arresto europeo (Allegato 3 al presente codice) e lo inoltra alla Procura Generale insieme ai documenti allegati.

Alla tappa del processo penale la decisione sul mandato di arresto europeo viene presa dalla corte presso la quale viene esaminato il caso.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 488³. Esecuzione della decisione sul mandato di arresto europeo.

Se il luogo dove si trova la persona ricercata è noto, la Procura Generale inoltra all'istituzione competente dell'apposito Stato membro dell'Unione Europea la decisione sul mandato di arresto europeo tradotto nella lingua del rispettivo Stato membro dell'Unione Europea.

Se è stata presa la decisione sul mandato di arresto europeo, prima dell'arrivo di una risposta positiva o negativa dall'apposito Stato membro dell'U.E. su eventuale estradizione della persona in questione, allo scopo di persecuzione penale della suddetta persona, la Procura Generale su richiesta del promotore del processo può chiedere all'istituzione giudiziaria competente dello Stato membro quanto segue:

- 1) interrogare la persona in questione in presenza del promotore del processo;
- 2) estradare la persona in questione temporaneamente stabilendo il termine della restituzione.

Se il luogo dove si trova la persona ricercata non è noto, la decisione sul mandato di arresto europeo viene indirizzata al Ministero dell'Interno per l'inserimento nel sistema di ricerca internazionale.

L'istituzione competente del Ministero dell'Interno prende sotto guardia la persona in questione entro dieci giorni dal momento della presa della decisione

sull'extradizione della persona o si mette d'accordo con l'istituzione giudiziaria competente del Stato estradante su eventuale altro termine di presa sotto guardia della persona in questione. La Procura Generale viene informata entro 24 ore sull'arrivo della persona in questione in Lettonia. La consegna della persona in questione avviene secondo le modalità stabilite nella parte seconda, terza e quarta dell'articolo 485 del presente codice.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 488⁴ . Regole da rispettare relative alla consegna di persone dagli Stati membri dell'Unione Europea.

Prendendo sotto guardia una persona in questione da un Stato membro dell'Unione Europea è necessario rispettare le clausole degli articoli 487 e 488 del presente codice.

Oltre a quanto menzionato nella parte prima del presente articolo, la persona estradata può essere chiamata alla responsabilità penale e processata anche per altri reati che non sono stati alla base dell'extradizione. Inoltre, la persona può essere estradata ad un altro Stato membro a condizione che da il suo assenso a ciò dopo essersi trovata in Lettonia. Tale assenso della persona di cui viene stilato un verbale viene accolto dal giudice o dal procuratore in presenza dell'avvocato.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Capitolo quaratunesimo

ESTRADIZIONE DI PERSONE AGLI STATI STRANIERI

Articolo 489. Fondamento per l'extradizione di una persona.

Persona che si trova sul territorio della Lettonia può essere estradata per una persecuzione penale, per un processo giudiziario o per l'esecuzione della condanna in caso di ottenimento dell'apposita richiesta da parte di uno Stato straniero relativa all'extradizione di una persona per un atto che secondo la legislazione dello Stato straniero e quella lettone viene considerato reato.

Persona può essere estradata per una persecuzione penale o per un processo giudiziario se ha commesso un reato per il quale si prevede una pena di reclusione il

cui limite massimo non è inferiore a un anno o una pena più severa.

Per l'esecuzione della pena la persona può essere estradata allo Stato che ha emesso la condanna e ha applicato una pena di reclusione per un periodo non inferiore a quattro mesi.

Se l'estradizione si chiede in relazione a più reati e se per alcuno di quei reati non può essere applicata l'estradizione perché non sarebbe conforme alle condizioni che riguardano la pena potenziale o applicata, la persona può essere estradata anche per il suddetto reato.

Articolo 490. Cause di rifiuto di estradizione

L'estradizione di una persona può essere negata se:

- 1) il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul territorio della Lettonia;
- 2) la persona viene sospettata, è stata accusata o processata per lo stesso reato in Lettonia;
- 3) in Lettonia è stata presa decisione di non iniziare o di finire la persecuzione penale per lo stesso reato;
- 4) l'estradizione viene richiesta in relazione a reati politici o militari;
- 5) lo Stato straniero chiede di estradare una persona per l'applicazione della pena a seguito di una sentenza in assenza e non ci sono garanzie sufficienti che la persona estradata avrà il diritto di chiedere un riesame della causa;
- 6) la richiesta di estradizione viene avanzata da uno Stato con il quale la Lettonia non ha firmato un accordo su estradizione.

L'estradizione di una persona non è ammissibile se:

- 1) la suddetta persona è cittadino o non cittadino lettone – soggetto della legge relativa allo status degli ex cittadini dell'URSS che non hanno né la cittadinanza lettone né quella di altri Paesi (più in avanti nel testo: cittadino lettone);
- 2) la richiesta di estradizione della persona è motivata dallo scopo di iniziare una persecuzione penale o condannare una persona per motivi razziali, quelli di appartenenza religiosa, etnica o per motivi politici o se ci sono fondamenti sufficienti per ritenere che per ragioni sopra elencate potrebbero essere violati i diritti della persona in questione;

- 3) per lo stesso reato nei confronti della persona in questione è entrata in vigore una decisione della corte;
- 4) conformemente alla legislazione lettone la persona non può essere chiamata a responsabilità penale, processata e non le può essere applicata una pena per scadenza di persecuzione, amnistia o altro motivo legittimo;
la persona è stata graziata per lo stesso reato conformemente alle modalità stabilite dalla legislazione;
- 6) lo Stato straniero non fornisce garanzie sufficienti che alla persona non sarà applicata ed eseguita la pena di morte;
- 7) in caso di pericolo di tortura per la persona nello Stato straniero.

L'accordo internazionale può prevedere altre cause per eventuale rifiuto di estradizione.

Articolo 491. La persona che viene estradata e i suoi diritti

La persona da estradare è la persona la cui estradizione è stata richiesta e che viene arrestata con lo scopo di estradizione.

I diritti della persona che sta per essere estradata:

- 1) Sapere chi e per quale ragione chiede la sua estradizione;
- 2) Nel corso del processo di estradizione usare la lingua che capisce;
- 3) fornire spiegazioni relative all'extradizione;
- 4) presentare richiesta incluse quelle di estradizione semplificata;
- 5) vedere tutti i materiali della verifica;
- 6) invitare un avvocato lettone per l'assistenza giuridica.

Articolo 492. Arresto della persona a scopo di estradizione.

L'istituzione che effettua le indagini o il procuratore ha il diritto di arrestare una persona per un periodo di tempo fino a 72 ore a scopo di estradizione, se ci sono fondamenti sufficienti per ritenere che quest'ultima sul territorio di uno Stato straniero ha commesso un reato, per il quale è prevista l'extradizione o se la suddetta persona viene dichiarata ricercata dallo Stato straniero e se il suddetto Stato ha presentato una

richiesta di arresto provvisorio o di estradizione.

L'istituzione che effettua le indagini o il procuratore stilano un verbale relativo all'arresto a scopo di estradizione, indicando il nome, il cognome ed altri dati necessari della persona arrestata, il motivo dell'arresto ed anche chi, quando e dove ha effettuato l'arresto della persona. Il verbale di arresto viene firmato dalla persona che effettua l'arresto e dalla persona che va estradata.

La persona che va estradata viene informata sui diritti che le spettano.

L'arresto della persona immediatamente ed entro non più di 24 ore viene notificato alla Procura Generale alla quale si inviano i documenti relativi all'arresto della persona. La Procura Generale ne fa una notifica al Stato che ha dichiarato ricercata la suddetta persona.

Se entro 72 ore dal momento dell'arresto della persona non le viene applicato l'arresto temporaneo o l'arresto a scopo di estradizione la persona arrestata va liberata o le viene applicato uno dei mezzi di sicurezza di cui all'articolo 69 del presente codice, ad eccezione del mezzo di sicurezza previsto nel punto 6 della prima parte dell'articolo 69.

(Con gli emendamenti previsti dalla legge del 27 maggio 2004).

Articolo 493. Fondamenti per l'applicazione di arresto provvisorio.

Su richiesta di uno Stato straniero relativa all'arresto provvisorio fino alla ricezione della richiesta di estradizione alla persona che va estradata può essere applicato l'arresto provvisorio.

Se nell'Accordo sull'arresto provvisorio è indicata la decisione dello Stato straniero sull'arresto della persona o se è entrata in vigore la sentenza relativa ad una persona concreta, oppure se è indicato che lo Stato straniero presenterà una richiesta di estradizione e per quale reato si chiede la estradizione, le informazioni ottenute relative alla persona da estradare e se non ci sono condizioni che escludano la possibilità di estradizione vengono presentate dal procuratore alla corte della regione (della città) sul territorio di competenza della quale la suddetta persona è stata arrestata o si trova presso la Procura Generale, domanda di arresto provvisorio ed i materiali che lo giustificano.

Articolo 494. Applicazione dell'arresto provvisorio.

La decisione sull'arresto provvisorio viene presa dal giudice nella sala di udienze, con la partecipazione del procuratore e della persona da estradare.

Dopo aver sentito il procuratore, la persona da estradare e l'avvocato, se quest'ultimo partecipa, il giudice prende una decisione motivata che non può essere contestata.

L'arresto provvisorio viene applicato per 40 giorni dal giorno dell'arresto se nell'accordo internazionale non è stato stabilito diversamente.

Il procuratore può togliere l'applicazione dall'arresto provvisorio da una persona, se entro 18 giorni dall'arresto non è stata ricevuta dallo Stato straniero la richiesta di estradizione della persona o una giustificazione fondata di tale ritardo.

Il procuratore toglie l'arresto provvisorio da una persona se:

- 1) entro 40 giorni non è stata ricevuta la richiesta di estradizione;
- 2) entro 40 giorni non è stato applicato l'arresto di estradizione;
- 3) si è venuto a sapere delle circostanze che escludono la possibilità di estradizione.

La liberazione della persona non crea ostacoli per un nuovo arresto ed estradizione di quest'ultima se la richiesta di estradizione perviene più tardi.

Articolo 495. Arresto di estradizione.

L'arresto di estradizione viene applicato quando è stata ricevuta la richiesta di estradizione nonché:

- 1) la decisione dello Stato straniero sull'arresto della persona o se è entrata in vigore la sentenza relativa alla persona concreta;
- 2) la descrizione del reato o la decisione di chiamare alla responsabilità penale;
- 3) il testo dell'articolo della legge, in base al quale la persona viene chiamata alla responsabilità penale, è condannata ed il testo dell'articolo della legge che regola la prescrizione;
- 4) informazioni riguardo alla persona da estradare.

Se non ci sono informazioni riguardo ad eventuali circostanza che escludono la

possibilità di estradizione, il giudice che effettua la verifica presenta alla corte regionale (della città) competente per il territorio dove è stata arrestata la persona da estradare o dove si trova la Procura Generale, la domanda di arresto di estradizione.

La domanda di arresto di estradizione va esaminata secondo le stesse modalità come quella di arresto provvisorio.

La durata dell'arresto della persona da estradare non deve superare un anno, inoltre, non può superare il termine della condanna applicata nello Stato straniero, se quest'ultimo non è inferiore a un anno a partire dal momento di arresto.

Articolo 496. Notifica dell'avvenuto arresto al Stato straniero

La Procura Generale notifica allo Stato di provenienza della richiesta il fatto dell'avvenuto arresto o di liberazione della persona da estradare

.Articolo 497. Verifica della richiesta di estradizione

Dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione di una persona la Procura Generale effettua la verifica di quest'ultima. Il procuratore verifica che esiste il fondamento per l'extradizione di una persona ai sensi dell'articolo 489 del presente codice e se non ci sono le circostanze stabilite nell'articolo 490 per eventuale rifiuto di estradizione.

Se l'accordo non contiene informazioni sufficienti per decidere sull'extradizione, la Procura Generale chiede al Stato straniero informazioni necessarie e può stabilire i termini di presentazione delle informazioni.

la verifica va terminata entro 20 giorni dal giorno della ricezione della richiesta di estradizione. Se altre informazioni sono necessarie per effettuare la verifica, il termine viene calcolato a partire dai giorni della ricezione di queste ultime. Il procuratore generale può prorogare il termine di verifica.

Il procuratore notifica alla persona da estradare la richiesta entro 48 ore dal momento della ricezione di quest'ultima e dà la possibilità alla persona da estradare di fornire chiarimenti. Nei casi quando la persona da estradare non è arrestata ed entro 48 ore dal momento della ricezione della richiesta di estradizione il procuratore ha constatato le circostanze esposte nella parte seconda dell'articolo 490 del presente

codice, la richiesta di estradizione può essere presentata alla persona di cui si chiede l'extradizione entro 20 giorni.

Durante la verifica il procuratore può effettuare tutte le indagini previste dalla procedura penale.

(Contiene gli emendamenti stabiliti nella legge del 19 febbraio 2004)

Articolo 498. Conclusione della verifica.

Valutato il fondamento e la possibilità di estradizione della persona in questione, il procuratore prende una decisione motivata:

- 1) sulla possibilità di estradizione della persona;
- 2) sul rifiuto di estradizione.

Se è stato deciso a favore dell'extradizione la persona in questione ne riceve una copia della decisione.

La persona che si intende estradare può presentare un ricorso relativo a tale decisione alla Camera delle cause penali della Corte Suprema entro dieci giorni dalla ricezione della decisione. La decisione entra in vigore se in relazione ad essa non è stato presentato un ricorso.

La decisione di eventuale rifiuto di estradizione viene comunicata dal Procuratore Generale alla persona in questione ed allo Stato straniero. Il procuratore libera immediatamente la suddetta persona dall'arresto provvisorio o quello di estradizione.

Articolo 499. Esame delle lamentele relative all'ammissione dell'extradizione

Le lamentele relative all'ammissione dell'extradizione vengono esaminate dai tre giudici della Camera delle cause penali della Corte Suprema.

Il giudice referente chiede dalla Procura Generale i materiali di verifica e stabilisce la data dell'udienza.

Il giorno dell'udienza nonché il diritto di partecipare ad essa vengono notificati alla Procura Generale, al presentatore della lamentela ed al suo avvocato. Se è necessario la Corte chiede altri materiali utili e convoca persone per ottenimento delle

spiegazioni.

Al presentatore della lamentela si conferisce la possibilità di partecipare all'udienza, durante la quale viene esaminata la lamentela.

Se l'avvocato della persona che si vuole estradare non si è presentato all'udienza senza un motivo giustificato, un altro avvocato viene invitato per fornire l'assistenza giuridica se la persona in questione vuole ottenere l'assistenza giuridica.

Articolo 500. La decisione della Corte

Dopo aver ascoltato il presentatore della lamentela, il suo avvocato e il procuratore, la Corte si ritira per una discussione e prende una delle decisioni seguenti:

- 1) lasciare invariata la decisione del procuratore;
- 2) revocare la decisione del procuratore e considerare l'extradizione non ammissibile;
- 3) inoltrare la richiesta di estradizione per una verifica ulteriore;

La decisione della Corte non può essere contestata.

La Corte inoltrerà la decisione e i materiali alla Procura Generale.

Se la Corte ritiene che l'extradizione non sia ammissibile, la persona in questione viene liberata immediatamente.

Articolo 501. La decisione di estradizione di una persona ad uno Stato straniero

La Procura Generale inoltra la decisione sull'ammissibilità dell'extradizione insieme ai materiali di verifica al Ministero della Giustizia.

La decisione sull'extradizione di una persona ad uno Stato straniero viene presa dal Consiglio dei Ministri su iniziativa del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio dei Ministri può rifiutare l'extradizione solo nel caso se si verifica una delle circostanze seguenti:

- 1) l'extradizione della persona può danneggiare la sovranità dello Stato;
- 2) il reato viene considerato di carattere politico o militare;
- 3) ci sono fondamenti sufficienti per considerare che l'extradizione è connessa all'intenzione di perseguire la persona per motivi razziali, politici o quelli di

appartenenza etnica o religiosa.

Il Ministero della Giustizia notifica la decisione presa alla persona in questione, allo Stato straniero e alla Procura Generale.

La decisione sull'extradizione di persone viene eseguita dal Ministero dell'interno.

Dopo aver ricevuto la decisione di rifiuto di estradizione la Procura Generale libera immediatamente la persona in questione.

Articolo 502. Extradizione su richiesta di vari Stati.

Se la Procura Generale ha ricevuto varie richieste di estradizione relative alla stessa persona, la verifica delle suddette richieste viene eseguita in un processo solo se non è stata presa una delle decisioni seguenti:

- 1) sull'extradizione della persona;
- 2) su eventuale rifiuto di estradizione;
- 3) sull'ammissibilità di estradizione della persona;

Se è stata presa una decisione relativa all'extradizione della persona un'eventuale richiesta pervenuta dopo non viene esaudita e ciò viene notificato allo Stato che ha presentato la richiesta.

Se al momento della ricezione di una richiesta proveniente da uno Stato straniero era entrato in vigore la decisione sull'ammissibilità dell'extradizione, la suddetta decisione non viene presentata al Consiglio dei Ministri prima della conclusione della verifica della richiesta ricevuta in ritardo.

Se l'extradizione è stata richiesta da più di uno Stato, il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro della Giustizia, prendendo in considerazione la gravità del reato, il luogo dove il reato è stato commesso e l'ordine della ricezione delle richieste, stabilisce a quale Stato la persona va estradata.

Articolo 503. Consegna della persona estradata.

Il Ministero dell'Interno notifica allo Stato straniero l'ora e il luogo di consegna della persona estradata nonché il periodo durante il quale la suddetta persona si è trovata sotto gli arresti.

Il Ministero dell'Interno conviene con lo Stato straniero su eventuale altra data di consegna se per ragioni che non dipendono dalla volontà dello Stato la consegna non può aver luogo nella data stabilita prima.

Se lo Stato straniero entro 30 giorni dalla data stabilita di estradizione non ammette la persona da estradare, il procuratore libera la suddetta persona dagli arresti.

Articolo 504. Rinvio della consegna della persona o consegna per un periodo di tempo determinato

Dopo la presa della decisione relativa all'extradizione il Ministro della Giustizia, su iniziativa del Procuratore Generale può rimandare l'extradizione della persona in questione allo Stato straniero per portare a termine di un processo penale iniziato in Lettonia o per eseguire la condanna applicata.

Se il rinvio dell'extradizione può portare alla prescrizione penale o rendere più difficili le indagini del reato all'estero e se l'extradizione non ostacola il processo giudiziario in Lettonia, il Ministro della Giustizia può estradare la persona in questione per un periodo di tempo determinato, stabilendo la data della riammissione.

Articolo 505. Extradizione ripetuta

Se la persona estradata all'estero evade dalla persecuzione penale o dalla pena applicata e torna in Lettonia, può essere estradata di nuovo, su richiesta dello Stato straniero, sulla base della decisione sull'extradizione presa precedentemente.

Articolo 506. Extradizione semplificata

La procedura di estradizione semplificata può essere applicata se:

1) è stato ricevuto un assenso scritto della persona estradabile per l'extradizione semplificata;

- 2) la persona estradabile non è cittadino lettone;
- 3) nei confronti della persona estradabile in Lettonia non è necessario portare a termine un processo penale o applicare una pena.

La persona estradabile conferma al procuratore il proprio assenso all'extradizione semplificata in presenza dell'avvocato prima della presa della decisione sull'ammissibilità dell'extradizione.

Dopo l'ottenimento dell'assenso, il procuratore verifica solo quanto è indicato nella parte prima del presente articolo ed inoltra immediatamente i materiali connessi all'extradizione al Procuratore Generale.

Il Procuratore Generale prende una delle decisioni seguenti:

- 1) sull'extradizione della persona;
- 2) su eventuale rifiuto dell'extradizione della persona;
- 3) Sulla non applicazione della procedura semplificata.

La decisione del Procuratore Generale non va contestata.

La decisione di estradare o non estradare viene notificata allo Stato straniero, alla persona in questione e si trasmette al Ministero dell'Interno per essere eseguita.

Articolo 506¹. Estradizione di persone ad uno Stato membro dell'Unione Europea

Una persona che si trova sul territorio della Lettonia può essere estradata ad uno Stato membro dell'Unione Europea a scopo di persecuzione penale, processo giudiziario o applicazione della sentenza, se nei confronti della suddetta persona in uno Stato straniero è stato deciso di rilasciare un mandato di arresto europeo e se ci sono fondamenti per l'extradizione di cui all'articolo 489 del presente codice.

Se una persona viene estradata per un reato menzionato nell'allegato 2 al presente codice e se per il suddetto reato nel Paese che ha preso la decisione di

rilasciare un mandato di arresto europeo è prevista la pena di reclusione il cui limite massimo non è inferiore a tre anni, non si effettua la verifica se il suddetto atto viene considerato un reato anche in Lettonia.

Se un mandato di arresto europeo viene rilasciato in un Paese straniero nei confronti di un cittadino lettone, l'extradizione della persona avviene con la riserva che dopo il processo la suddetta persona sarà riconsegnata alla Lettonia per scontare in Lettonia la pena applicata. L'esecuzione della sentenza avviene conformemente alle modalità esposte negli articoli 566-585 del presente codice.

L'extradizione può essere negata per i motivi menzionati nei punti 1-3 della prima parte o nel punto 4 della seconda parte dell'articolo 490 del presente codice o se l'atto in questione è stato commesso non sul territorio del Paese che ha rilasciato il mandato di arresto europeo e se non viene considerato un reato dalla legislazione lettone.

L'extradizione di una persona non è ammissibile se:

1) in base alla legislazione lettone una persona non può essere chiamata alla responsabilità penale, processare o punire in relazione all'amnistia;

2) la persona è stata già processata e ha scontato o sta scontando la pena per lo stesso reato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o se non è più possibile realizzarlo;

3) la persona, conformemente alla legislazione lettone, non ha raggiunto l'età per essere chiamata alla responsabilità penale;

4) si chiede l'extradizione di un cittadino lettone per scontare una pena applicata in uno Stato membri dell'Unione Europea.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506². Condizioni relative all'extradizione di persone ad uno Stato membro dell'Unione Europea

La persona estradabile ha i diritti di cui all'articolo 491 del presente codice, i

diritti di acconsentire o di non acconsentire all'extradizione nonché il diritto di essere chiamata alla responsabilità penale e processata solo per i reati per i quali viene estradata.

La persona estradabile conferma al procuratore in presenza dell'avvocato il proprio assenso all'extradizione e la rinuncia al diritto di essere chiamata alla responsabilità penale e processata solo per i reati per i quali viene estradata, in relazione a ciò viene stilato un verbale.

Se la persona estradabile è cittadino lettone, ha il diritto di rinunciare al diritto che garantisce ai cittadini lettoni processati in uno Stato membro dell'Unione Europea il ritorno in Lettonia per scontare la pena applicata.

Per quanto riguarda le persone che godono immunità alla procedura penale, il mandato di arresto europeo comincia dal momento quando la suddetta persona perde questa immunità conformemente alla legge.

La Lettonia accetta per l'esecuzione i mandati di arresto europeo stilati in lingua lettone o inglese.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506³. Verifica relativa all'extradizione di persone ad uno Stato membro dell'Unione Europea

Dopo aver ricevuto il mandato di arresto europeo la Procura Generale provvede alla verifica di quest'ultimo.

Il procuratore effettua la verifica conformemente alle modalità di cui all'articolo 497 del presente codice e stabilisce se esiste un fondamento per l'extradizione della persona e se non esistono fondamenti di cui all'articolo 506¹ del presente codice per negare l'extradizione.

Se la Procura Generale ha ricevuto allo stesso tempo una richiesta di estradizione da uno Stato che non è membro dell'Unione Europea ed un mandato di arresto europeo da uno Stato membro dell'Unione Europea riguardo alla stessa

persona, la verifica delle richieste viene eseguita in un processo solo, se non è stato deciso di estradare la persona o di negare l'estradizione. Esaminando le richieste di estradizione di una persona pervenute allo stesso tempo e decidendo a quale Paese dare la priorità, va presa in considerazione la gravità del reato, il luogo e la data quando è stato commesso nonché l'ordine della ricezione delle richieste.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506⁴. Cattura e arresto di persone estradabili ad uno Stato membro dell'Unione Europea

La cattura di una persona a scopo di estradizione avviene secondo le modalità di cui all'articolo 492 del presente codice se nei confronti della suddetta persona è stato rilasciato un mandato di arresto europeo o se nel sistema di ricerca internazionale è stato inserito l'avviso dell'esistenza di tale mandato.

Se non ci sono informazioni riguardo alle circostanze che escludono l'ammissibilità dell'estradizione di una persona, il legale che effettua la verifica inoltra la domanda di applicazione del mandato di arresto europeo e dell'arresto per estradizione alla corte regionale (della città) sul territorio di competenza della quale la persona in questione è stata arrestata o dove è sita la Procura Generale.

L'arresto per estradizione viene applicato conformemente alle modalità stabilite nell'articolo 494 del presente codice per 80 giorni dalla data dell'arresto della persona. In casi eccezionali la Corte può prorogare il suddetto termine una volta per 30 giorni. La Procura Generale informa l'istituzione competente dello Stato che ha preso la decisione sul mandato di arresto europeo sulle cause del ritardo nell'esecuzione della decisione.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506⁵. Provvedimenti preliminari prima della presa della decisione

Se lo Stato membro dell'Unione Europea ha preso la decisione sul mandato di arresto europeo a scopo di persecuzione penale di una persona prima della presa della

decisione riguardo ad eventuale estradizione o non estradizione, su richiesta dell'istituzione giudiziaria dello Stato membro dell'UE, la suddetta persona viene interrogata dalla Procura Generale in presenza di una persona scelta dallo Stato membro, o acconsente al trasferimento temporaneo della persona stabilendo la data della riammissione.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506⁶. Estradizione di persone estradate da uno Stato straniero ad uno Stato membro dell'Unione Europea

Una persona estradata può essere estradata ulteriormente ad un altro Stato membro dell'Unione Europea nei casi quando lo Stato che ha estradato la persona ha acconsentito all'extradizione ulteriore di essa.

Se il mandato di arresto europeo è stato rilasciato nei confronti della persona che è stata estradata alla Lettonia da un altro Stato senza il permesso di estradizione ulteriore, la Procura Generale si rivolgerà allo Stato che ha estradato la persona in questione allo scopo di ottenere l'autorizzazione per l'extradizione ulteriore della persona allo Stato membro dell'Unione Europea.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506⁷. Decisione dell'extradizione di persone ad uno Stato membro dell'Unione Europea

La Procura Generale entro 10 giorni dalla ricezione del mandato di arresto europeo prende la decisione sull'extradizione o non estradizione allo Stato straniero. La decisione sull'extradizione non può essere contestata, se la persona in questione ha acconsentito all'extradizione.

Se la persona estradabile non acconsente all'extradizione, la decisione della Procura Generale sull'extradizione può esser contestata presso la Camera delle cause penali della Corte Suprema entro 10 giorni dalla data della presa della decisione.

La Camera delle cause penali della Corte Suprema esaminerà la lamentela conformemente alle modalità di cui agli articoli 499 e 500 del presente codice ed

inoltrerà la decisione presa alla Procura Generale entro 20 giorni dalla data della ricezione della lamentela.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506⁸. Esecuzione della decisione sull'extradizione della persona ad uno Stato membro dell'Unione Europea

La decisione sull'extradizione della persona entrata in vigore viene immediatamente spedita dalla Procura Generale al Ministero dell'Interno per la successiva esecuzione di quest'ultima.

La decisione sull'extradizione della persona viene eseguita rispettando le clausole previste nella parte prima e seconda dell'articolo 503 del presente codice.

Dopo aver preso la decisione sull'extradizione della persona la Procura Generale può rinviare l'extradizione della suddetta persona allo Stato membro dell'Unione Europea per portare a termine il processo penale iniziato in Lettonia o per l'esecuzione della sentenza nonché per serie ragioni di carattere umano se ci sono fondamenti per ritenere che l'eventuale extradizione possa mettere in pericolo la vita e la salute della persona di cui si chiede l'extradizione. La Procura Generale comunica all'istituzione giudiziaria competente dello Stato membro dell'Unione Europea la decisione di rinviare l'extradizione e conviene su un'altra data di extradizione.

Se la persona non è stata accolta entro 10 giorni dalla data della presa della decisione sull'extradizione o dalla data convenuta con l'istituzione giudiziaria competente dello Stato membro dell'Unione Europea, la suddetta persona va liberata.

Se è stato deciso di non estradare la persona in questione, la Procura Generale lo comunica all'istituzione giudiziaria competente dello Stato membro dell'Unione Europea.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Articolo 506⁹. Consegna degli oggetti ad uno Stato membro dell'Unione Europea

Su richiesta dello Stato membro dell'Unione Europea o su iniziativa propria la Procura Generale confisca e consegna allo Stato membro gli oggetti che:

- 1) sono necessari come prove materiali;
- 2) sono stati ottenuti dalla persona di cui si chiede l'estradizione a seguito del reato.

Gli oggetti che rappresentano prove materiali vengono consegnati anche nel caso se non risulta possibile eseguire il mandato di arresto europea a causa della morte o fuga della persona in questione.

Se gli oggetti in questione sono necessari per portare a termine il processo penale iniziato in Lettonia, si stabilisce una data successiva per la consegna. Consegnando gli oggetti la Procura Generale può chiedere la loro successiva restituzione.

(redazione della legge del 27 maggio 2004)

Estratto dal capitolo quarantaseiesimo del Codice di Procedura Penale della Lettonia

ESECUZIONE IN LETTONIA DELLA PENA APPLICATA ALL'ESTERO

Articolo 566. Imposizione della pena da scontare in Lettonia

La pena applicata all'estero da scontare in Lettonia su richiesta di uno Stato straniero viene stabilita dal Tribunale competente per il territorio del luogo della residenza o del soggiorno della persona condannata di tale livello e composizione come avverrebbe se il processo penale si fosse svolto in Lettonia.

I fatti e la colpa della persona in questione constatati nella decisione della corte straniera sono vincolanti per la corte lettone.

La pena stabilita in Lettonia non può peggiorare la situazione del condannato e deve essere conforme, nell'ambito del possibile, alla pena applicata dallo Stato straniero.

La questione sulla pena applicabile viene esaminata dalla corte conformemente alle modalità di cui all'articolo 374 del presente codice. Il condannato può invitare un avvocato lettone per assistenza giudiziaria.

Se al momento dell'udienza si trova in reclusione all'estero, la corte tramite il Ministero della Giustizia chiede di consegnarla alla Lettonia o di provvedere alla partecipazione al processo di decisione sulla pena da applicare con l'aiuto dei mezzi

tecnici.

Il condannato e il procuratore possono contestare la decisione della corte entro dieci giorni presentando un ricorso di cassazione al Dipartimento delle cause penali del Senato della Corte Suprema.

Il ricorso viene esaminato nella stessa maniera come una protesta o ricorso di cassazione presentati a seguito di un processo svoltosi in Lettonia e nell'ammontare previsto dagli accordi internazionali vincolanti per la Lettonia e dal presente capitolo.

Capitolo 567. Attribuzione di una pena di reclusione da scontare in Lettonia

La corte applica la pena di reclusione o arresto se all'estero è stata applicata la reclusione e se il Codice Penale della Lettonia prevede la pena di reclusione per un reato simile.

La durata della pena applicata deve essere possibilmente conforme alla durata di pena imposta all'estero, però non deve essere superiore al limite massimo di reclusione o di arresto previsto per un reato simile dal Codice Penale della Lettonia.

Il limite inferiore di reclusione o di arresto previsto dal Codice Penale della Lettonia non ha importanza quando si decide sulla pena da scontare in Lettonia.

Tutto il periodo di reclusione del condannato per un reato, per il quale gli è stata applicata una pena all'estero, va incluso nel periodo di pena.

Il tipo dell'istituzione penitenziaria viene stabilito sulla base degli stessi criteri come nel caso se la pena per il reato fosse stata stabilita a seguito di un processo penale svoltosi in Lettonia.

Una pena di reclusione stabilita dalle autorità giudiziarie straniere non può essere sostituita con una multa pecuniaria.

Una pena di reclusione in Lettonia può essere applicata con la condizionale, se la corte è convinta che il condannato, senza aver scontato la pena, non commetterà altri reati in futuro. In questo caso vanno applicate le stesse condizioni come nel caso quando una persona viene condannata con la condizionale a seguito di un processo penale svoltosi in Lettonia.

Articolo 568. Definizione di una multa pecuniaria da riscuotere in Lettonia.

La corte stabilisce la multa pecuniaria da riscuotere in Lettonia se la multa è

stata applicata all'estero e se anche il Codice Penale della Lettonia prevede per un simile reato come pena principale una multa pecuniaria o una pena più severa o se la multa pecuniaria è prevista come pena aggiuntiva.

L'ammontare della multa applicata all'estero viene calcolato in base al tasso di cambio stabilito dalla Banca di Lettonia il giorno della promulgazione della sentenza.

La multa pecuniaria riscossa in Lettonia non può superare il limite massimo previsto per un simile reato nel Codice Penale della Lettonia, ad eccezione dei casi quando per un simile reato in Lettonia è prevista solo una pena più severa. In questo caso la multa pecuniaria applicata in Lettonia non può superare il limite massimo della multa previsto nel Codice Penale della Lettonia al momento della stesura della decisione.

La Corte può dividere a periodi o rinviare il versamento della multa da riscuotere in Lettonia per un periodo non superiore di un anno dal momento dell'entrata in vigore della decisione.

La ripartizione del versamento a rate o il rinvio di essa sono vincolanti per la Corte lettone però la corte può stabilire altre facilitazioni senza superare i limiti di cui alla parte quarta del presente articolo.

Se non è possibile riscuotere la multa pecuniaria da applicare in Lettonia, può essere sostituita da una pena di reclusione se lo permette la legislazione dello Stato che ha stilato la sentenza. In questo caso la sostituzione della pena avviene sulla base della legislazione lettone. La sostituzione della multa pecuniaria non è ammissibile se lo Stato straniero presentando la richiesta lo ha sottolineato appositamente.

Articolo 569. Decisione del sequestro dei beni da applicare in Lettonia

Si decide di applicare in Lettonia il sequestro dei beni se tale sentenza è stata rilasciata all'estero e se è previsto come pena aggiuntiva per un simile reato dal Codice Penale lettone o se a seguito ad un processo penale in Lettonia il sequestro dei beni sarebbe applicato sulla base di un'altra legge.

Se nella sentenza rilasciata all'estero è previsto il sequestro dei beni e se il Codice Penale lettone non prevede il sequestro dei beni come pena aggiuntiva, il sequestro va applicato solo nell'ammontare stabilito nella sentenza rilasciata all'estero che i beni da sequestrare sono stati strumento del reato o sono stati ottenuti in un modo illecito.

La richiesta di restituire allo Stato straniero i beni sequestrati o una parte di essi viene esaminata in ogni caso concreto da un'istituzione competente.

Articolo 570. Decisione sulla restrizione dei diritti da applicare in Lettonia.

In Lettonia sono applicabili tutte le pene stabilite da una corte straniera connesse alla restrizione dei diritti o alla squalifica che corrispondono alle clausole del Codice Penale lettone che riguardano i criteri per l'applicazione di questa pena aggiuntiva.

La restrizione dei diritti viene stabilita per un periodo da uno a cinque anni se nella sentenza rilasciata all'estero non è stabilito un periodo più breve.

La corte che stabilisce la pena da applicare in Lettonia può non applicare la restrizione dei diritti se non lo ritiene opportuno nel proprio Paese.

La Lettonia può decidere di applicare la restrizione dei diritti anche nei casi quando questa pena sarà eseguita all'estero.

Articolo 571. Modalità di esecuzione della pena stabilita all'estero da applicare in Lettonia.

L'esecuzione della pena stabilita all'estero da applicare in Lettonia avviene nella stessa maniera come l'esecuzione della pena applicata a seguito di un processo penale svoltosi in Lettonia.

Nei confronti della persona, alla quale in Lettonia viene applicata una pena stabilita all'estero, riguardano gli atti di amnistia e di grazia adottati in Lettonia e le condizioni per una liberazione prima del termine.

Se all'estero è stato deciso di revocare la sentenza di condanna, l'esecuzione della pena viene interrotta e la richiesta dello Stato straniero di esecuzione della pena viene annullata.

Le decisioni prese all'estero riguardo ad eventuale diminuzione della pena, amnistia o rilascio dell'atto di grazia sono vincolanti per la Lettonia.

Il comunicato dello Stato straniero riguardo ai fatti giuridici previsti nella parte terza e quarta del presente articolo viene ricevuto da un'istituzione competente, la quale provvede all'esecuzione di esso. Se la decisione presa all'estero contiene informazioni inequivocabili sulla cessazione immediata della pena o una data di cessazione, viene inoltrata all'istituzione che effettua l'esecuzione della sentenza, ed

in altri casi, viene inoltrata alla corte che decide sulle questioni connesse all'esecuzione della sentenza.

La persona, alla quale è stata applicata una pena di reclusione, va liberata immediatamente dopo la ricezione delle informazioni sulla revoca della sentenza di condanna se allo stesso tempo non si riceve dallo Stato straniero una richiesta sull'applicazione di reclusione temporanea nei casi previsti nel presente capitolo.

Articolo 572. Arresto

L'istituzione competente può chiedere alla polizia di arrestare una persona per un periodo fino a 72 ore, se la suddetta persona all'estero è stata condannata per un reato, per il quale la legislazione lettone prevede arresto se:

- 1) lo Stato straniero comunica la sua decisione di chiedere l'esecuzione della pena di reclusione applicata dalla corte dello Stato straniero e chiede di arrestare la persona in relazione all'evasione alla pena;
- 2) l'istituzione competente vede la possibilità che il condannato in relazione del quale lo Stato straniero ha presentato una richiesta di eseguire la condanna di reclusione, evaderà dalla partecipazione all'udienza volta per stabilire la pena da applicare in Lettonia;
- 3) L'istituzione competente ritiene che una persona condannata in sua assenza, trovandosi in libertà influenzerà in maniera illegittima i testimoni o falsificherà le prove.

La persona arrestata va liberata se nell'arco di 72 ore non si applica l'arresto provvisorio.

Articolo 573. Arresto provvisorio.

Se una persona è stata arrestata sulla base delle circostanze e nei casi di cui all'articolo 572 del presente codice, il Ministero della Giustizia propone alla corte regionale (della città) di applicare l'arresto provvisorio.

Il giudice esamina la proposta dell'istituzione competente nella stessa maniera

come nel caso di richiesta di arresto provvisorio se il processo penale fosse affidato alla Lettonia.

L'arresto provvisorio può essere applicato anche dalla corte che esamina la richiesta dello Stato straniero di eseguire la condanna di reclusione se ci sono fondamenti per ritenere che il condannato evaderà dalla partecipazione al processo.

Una persona viene liberata dall'arresto provvisorio se:

- 1) lo Stato straniero entro 18 giorni dal giorno dell'arresto non ha presentato la richiesta di esecuzione della condanna con gli allegati necessari;
- 2) l'istituzione competente ha comunicato di non accettare la richiesta;
- 3) la corte ha constatato che non è possibile provvedere all'esecuzione della condanna in Lettonia;
- 4) la corte non ha applicato l'arresto come misura di sicurezza, stabilendo la condanna da eseguire in Lettonia;
- 5) sono state constatate delle circostanze che escludono l'arresto della persona.

Articolo 574. Applicazione di misure di sicurezza.

Determinando la condanna da eseguire in Lettonia, la corte fino al momento dell'entrata in vigore della decisione e del rilascio del decreto sull'esecuzione della condanna, può applicare qualsiasi misura di sicurezza nella stessa maniera come in un processo penale che si svolge in Lettonia.

Articolo 575. Decreto sull'esecuzione della pena in Lettonia

Se la decisione della corte sull'esecuzione della pena stabilita all'estero in Lettonia non è stata contestata conformemente alla legislazione, il giudice della stessa corte rilascia disposizione di eseguire la pena.

Se la decisione della corte è stata contestata e il Dipartimento per le Cause penali

del Senato della Corte Suprema l'ha lasciata invariata, il giudice referente rilascia disposizione di eseguire la pena.

Articolo 576. Modalità di esame della richiesta di eseguire in Lettonia una pena stabilita in assenza.

Se la sentenza all'estero è stata applicata in assenza, l'istituzione competente, dopo aver ricevuto una richiesta dall'estero per l'esecuzione della suddetta pena in Lettonia, rilascia al condannato un comunicato, nel quale viene indicato che:

- 1) la richiesta di esecuzione della pena è stata presentata alla Lettonia dallo Stato con il quale ha concluso un accordo con la Lettonia sull'esecuzione delle pene applicate in assenza dall'altro Stato;
- 2) la persona ha il diritto di presentare un ricorso entro 30 giorni dalla data della ricezione del comunicato chiedendo di esaminare la causa in sua presenza in Lettonia o all'estero.
- 3) la pena sarà adeguata ed eseguita secondo la prassi generale se entro 30 giorni non si chiederà un esame della causa in presenza del condannato o la lamentela sarà respinta o non sarà esaminata per assenza del condannato.

La lamentela di cui alla parte prima del presente articolo va presentata dal condannato all'istituzione competente lettone. Se nella lamentela non è stato indicato il Paese nel quale la stessa va esaminata, la lamentela viene esaminata in Lettonia.

Copia della notifica con l'indicazione dell'avvenuta consegna al condannato viene inviata immediatamente dal Ministero della Giustizia al presentatore della richiesta.

Articolo 577. Presentazione delle lamentele allo Stato straniero.

Se il condannato entro il termine stabilito dalla legislazione presenta una lamentela chiedendo di riesaminare la causa in sua presenza nel Paese che ha applicato

la pena, l'istituzione competente rinvia l'esame della richiesta.

Se l'imputato, senza una ragione giustificata, non si è presentato all'udienza della corte all'estero su invito che è stato mandato almeno 21 giorni prima del giorno del riesame, la lamentela si considera non presentata e l'istituzione competente dopo aver ricevuto le informazioni esamina la richiesta come se il condannato fosse presente.

Se a seguito dell'esame della lamentela la pena di condanna viene revocata l'istituzione competente inoltra la richiesta senza risposta al presentatore di quest'ultima.

Se una persona condannata in assenza si trova in Lettonia in arresto provvisorio su richiesta dello Stato straniero, la suddetta persona viene consegnata allo Stato straniero per l'esame della lamentela in sua presenza. In questo caso è lo Stato che ha emesso la condanna che decide la questione relativa al proseguimento dell'arresto.

Se una persona condannata in assenza all'estero, che ha presentato una querela allo Stato che ha emesso la condanna, viene arrestata in Lettonia in relazione ad un altro processo penale o sta scontando una pena per un altro reato, l'istituzione competente lo notifica al presentatore della richiesta e concorda la data di consegna del condannato allo Stato straniero affinché possa partecipare all'esame della querela.

Se la legge dello Stato straniero lo permette, il condannato può partecipare all'udienza dell'esame della querela con l'aiuto dei mezzi tecnici. La partecipazione con l'aiuto dei mezzi tecnici non influenza i diritti procedurali del condannato durante il processo che si svolge all'estero. Se il condannato ha invitato un avvocato proveniente dallo Stato estero per assistenza giuridica, quest'ultimo ha il diritto di incontrare il condannato in un ambiente confidenziale in Lettonia ed insieme al cliente partecipare all'esame della querela con l'aiuto dei mezzi tecnici.

L'eventuale invito di un avvocato dello Stato straniero non influenza il diritto del condannato all'assistenza giuridica in Lettonia.

Articolo 578. Presentazione di una lamentela alla Lettonia

Se una persona condannata in assenza chiede di esaminare la lamentela in Lettonia, l'istituzione competente lo notifica immediatamente allo Stato straniero ed inoltra la lamentela e la richiesta dello Stato straniero con gli allegati alla corte competente se il processo penale si svolgesse in Lettonia.

Dal momento della ricezione della lamentela dalla corte il processo penale continua in Lettonia e il condannato acquisisce lo status di imputato e tutti i diritti di quest'ultimo, compreso il diritto di invitare un avvocato lettone come difesa secondo le modalità stabilite nel presente codice.

Articolo 579. Modalità dell'esame della lamentela

L'avviso di partecipare all'udienza deve essere inoltrato all'imputato almeno 21 giorni prima dell'esame della lamentela, salvo i casi quando l'imputato ha espresso in maniera inequivocabile il suo assenso ad un periodo di tempo più breve.

Se la persona condannata non si presenta all'udienza senza una ragione giustificata, la corte viene esentata dall'esame della causa e la questione sull'applicazione in Lettonia di una pena emessa all'estero viene esaminata secondo le stesse modalità se la persona fosse presente.

Se la legge straniera lo permette, le attività procedurali relative all'esame delle lamentele con persone che si trovano all'estero possono avvenire con l'aiuto dei mezzi tecnici.

A seguito dell'esame la corte prende una delle decisioni seguenti:

- 1) decisione di respingere il ricorso e stabilire la pena da applicare in Lettonia senza esaminare la sostanza della causa;
- 2) decisione di revocare la delibera della corte straniera redatta in assenza e di continuare il processo penale in Lettonia dalla tappa della persecuzione penale.

Articolo 580. Utilizzo dei materiali provenienti dallo Stato straniero.

La corte alla quale spetta l'esame di un ricorso della persona condannata in assenza all'estero chiede, tramite un'istituzione competente, i materiali a disposizione dello Stato straniero connessi al reato.

Le prove che sono state raccolte all'estero conformemente alle modalità procedurali dello Stato straniero, vanno valutate come quelle raccolte in Lettonia.

Articolo 581. Esecuzione in Lettonia di una pena applicata all'estero senza l'intervento della corte (ordonnance penale)

Nei casi previsti dagli accordi internazionali le pene applicate all'estero senza l'intervento della corte vengono eseguite in Lettonia nella stessa maniera come le pene emesse a seguito di un processo.

Dopo aver ricevuto la richiesta di eseguire in Lettonia la pena applicata all'estero senza l'intervento della corte, l'istituzione competente rilascia al condannato una notifica nella quale indica che :

- 1) la richiesta di eseguire la pena è stata presentata dallo Stato, con il quale la Lettonia ha un accordo sull'esecuzione in Lettonia della pena applicata dall'altro Paese senza l'intervento della corte;
- 2) presentando un ricorso all'istituzione competente lettone entro 30 giorni , il condannato può chiedere di riesaminare la causa da una corte in Lettonia o all'estero.
- 3) la pena sarà applicata e eseguita secondo le modalità generali se entro 30 giorni non si chiederà di riesaminare la causa presso il tribunale in presenza del condannato o se il ricorso sarà respinto o non sarà esaminata per assenza del condannato.

Le modalità di presentazione e di esame di un ricorso relativo all'esame della pena applicata senza l'intervento della corte sono le stesse come per le pene stabilite in assenza.

Articolo 582. Prescrizione.

L'esecuzione di una pena applicata all'estero viene regolata sia dalle prescrizioni di responsabilità penale e dell'esecuzione della pena previste dal Codice Penale lettone sia le prescrizioni previste dalla legislazione dello Stato straniero.

Le circostanze che influenzano la prescrizione all'estero nella stessa maniera la influenzano anche in Lettonia.

Articolo 583. Non ammissibilità di processo giudiziario doppio

La Lettonia non eseguirà la pena applicata all'estero se la persona per lo stesso reato ha già scontato una pena in Lettonia o in uno Stato terzo, è stata processata senza applicazione di una pena, è stata liberata a seguito di amnistia o graziata, è stata assolta in relazione allo stesso reato.

Articolo 584. Considerazione di una sentenza emessa all'estero in un processo penale in Lettonia

Determinando la pena per una persona nel corso di un processo penale in Lettonia, per la quale uno Stato straniero ha chiesto l'esecuzione della pena in Lettonia, la pena da eseguire in Lettonia si aggiunge a quella stabilita all'estero conformemente alle modalità previste nel Codice Penale per la determinazione di una pena sulla base di varie sentenze.

La qualifica del reato secondo il Codice Penale lettone, per il quale in Lettonia si esegue una pena emessa all'estero, è la stessa come in un processo penale che si svolge in Lettonia.

Articolo 585. Rinvio dell'esecuzione della pena

L'esecuzione di una pena emessa all'estero può essere rinviata in Lettonia negli stessi casi e secondo le stesse modalità come l'esecuzione di una pena applicata in Lettonia.